



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 19 FEBBRAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A inerente la modifica degli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99bis, l'abrogazione degli artt.90 quater e 90 quinquies e l'istituzione dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F..

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A inerente l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dall'affiliazione per inattività a carico delle società risultanti dagli elenchi allegati.

CIRCOLARE N. 6 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Scadenza dei termini per la consegna e l'invio della Certificazione Unica – CU-

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 168, pubblicato dalla L.N.D., inerente la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti S.S. 2014/2015 – Primo Turno.

CIRCOLARE N. 32 avente per oggetto: ulteriori importanti chiarimenti in merito alle recenti disposizioni fiscali per lo sport dilettantistico.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
GATTUSO	GIORGIO	19.07.1999	HINTERREGGIO CALCIO SRL	19.02.2015	08.01.2016
MANCUSO	GIUSEPPE	13.05.1999	CALCIO A 5 FATA MORGANA	13.02.2015	15.01.2016
VINVENZO	ANDREA	19.08.1999	VIGOR LAMEZIA	19.02.2015	27.08.2015

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara CALCIO ACRIS SCSD = PAOLANA del 22.02.2015 (ore 14.30)

La gara a margine, a seguito degli impegni della società FC Calcio Acris SCSD nella Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti (gara ritorno Calcio Acris SCSD - Marsala in programma mercoledì 25 Febbraio 2015), viene anticipata a sabato 21 febbraio 2015, ore 14.30.

Recuperi

Recupero Gara CALCIO ACRIS = CASTROVILLARI CALCIO del 25.02.2015 (ore 14.30)

Il recupero della gara a margine, onde evitare la concomitanza con gara di ritorno Fase Nazionale Coppa Italia Dilettanti e ratifica accordi intersocietà interessate, è stato anticipato mercoledì 18 febbraio 2015, ore 14.30.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

VARIAZIONE RECAPITI SOCIETÀ A.S.D. JUVENILIA ALTO JONIO – Gir A

Si riportano di seguito nuovi recapiti della sotto elencata società:

A.S.D. JUVENILIA ALTO JONIO c/o Bruno Antonio – Via Nazionale 36/38 – 87070 ROSETO CAPO SPULICO
e-mail mariogferrara@virgilio.it

Designazione campi neutri

Gara BAGNARESE = CAULONIA 2006 del 28.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, a seguito della squakifica del proprio campo, si disputerà "A PORTE CHIUSE" sul campo neutro "S.Maria" di CITTANOVA, sito in Viale A. Moro – Loc. S. Maria, appositamente requisito alla società A.S.D. CALCIO CITTANOVESE.

Modifiche al programma gare

Gara GIOIOSA JONICA ASD= SERRESE del 28.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione, si disputerà domenica 1 MARZO 2015, ore 15.00, sul campo Comunale di MAMMOLA, sito in Loc. Cannazzi - Via Mulino.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

VARIAZIONE RECAPITI SOCIETÀ U.S. BIVONGI – Gir. D

Si riportano di seguito nuovi recapiti della sotto elencata società:

U.S. BIVONGI fax. Num. 0964.731424

Modifiche al programma gare

Gara OLYMPIC ACRIS = S. AGATA D ESARO del 21.02.2015 (ore 14.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro di categoria superiore avente priorità campo, viene posticipata a domenica 22 febbraio 2015, ore 14.30.

Gara NICOTERA = SAN CALOGERO del 22.02.2015 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito nuova disponibilità di campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "C. Lapa" di Nicotera, sito in C.da Casa Bianca (per disposizione emanata dal Comune di Nicotera la disponibilità si intende per un numero di spettatori inferiori a 200).

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

Gara REAL ROGIT = BARCOLLANDO CALCIO A 5 del 28.02.2015 (ore 18.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 15.00.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara LA SPORTIVA TRAFORO = FIVE FALERNA STELLA MARIS del 21.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Calchetto Club Torino C5" di Rossano, sito in Loc. Frasso – S.S. 106.

Gara BULLDOG VIBO C5 = FUTSAL SERRA C5 del 21.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione e ratifica accordi intercorsi società interessate, si disputerà alle ore 16.30, sul campo "Poliivalente" di Stefanaceni, sito in Via C. Alvaro.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI FUSCALDO = JORDAN MU BCC MEDIOCRATI del 22.02.2015 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

Gara CATANZAROC5STEFANO GALLO79 = FUTSAL KROTON del 23.02.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione si disputerà sul campo "Scuola Agraria" di Catanzaro, sito in Via V. Cortese - Biodiversità.

Gara SOCCER LAB 2009 = PGS UNIVERSAL dell'1.03.2015 (ore 18.00)

La gara a margine, a seguito della sopraggiunta indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione, si disputerà lunedì 2 marzo 2015, alle ore 16.00, sul campo "Sporting Club Bocale" di Reggio Calabria/Bocale, sito in S.S. 106 – IV Tratto n. 471.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Modifiche al programma gare

Gara COMPENSORIO PRESILANO = ROCCELLETTA del 18.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara FUTURA BORGIA = MARACANA C5 del 22.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, viene posticipata alle ore 15.15.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
BRANCALEONE	- CORIGLIANO SCHIAVONEA	3 - 0	GST
CALCIO GALLICO CATONA	- CALCIO ACRI S.C.S.D.	0 - 0	
CUTRO	- CASTROVILLARI CALCIO	2 - 1	
GUARDAVALLE A.S.D.	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	2 - 3	
PALMESE A.S.D.	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 0	
PAOLANA	- BOCALE CALCIO 1983	3 - 1	
SAMBIASE LAMEZIA 1923	- TAURIANOVESE A.S.D.	2 - 1	
SCALEA 1912	- SERSALE	2 - 0	

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R				GIRONE B - 7 Giornata - R			
(1) AUDACE ROSSANESE	- JUVENILIA ALTO JONIO	0 - 2		(1) AURORA REGGIO	- DELIESE	0 - 0	
COTRONEI 1994	- FILOGASO	2 - 0		(1) BAGNARESE	- SAN GIUSEPPE CALCIO	Rip. Gara	GST
GARIBALDINA	- ROGGIANO CALCIO 1973	A.R.	D	(1) BIANCO CALCIO	- CAULONIA 2006	0 - 3	GST
LUZZESE CALCIO 1965	- SAN FILI CALCIO 1926	1 - 0		GIOIOSA JONICA A.S.D.	- VILLESE CALCIO	1 - 1	
PROMOSPORT	- SAN LUCIDO	4 - 0		MARINA DI GIOIOSA	- POLISTENA	2 - 0	
SANT ANNA	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 0		RIZZICONI CALCIO	- LOCRI 1909	0 - 0	
(1) SPORTING CLUB DAVOLI	- TORRETTA	1 - 0		SERRESE	- CALCIO CITTANOVESE	0 - 3	
TREBISACCE	- ROCCABERNARDA A.S.D.	4 - 0		SORIANO 2010	- REGGIOMEDITERRANEA	1 - 3	

(1) - disputata il 14/02/2015

(1) - disputata il 14/02/2015

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

ERRATA CORRIGE RISULTATI GARE DEL 7/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato esatto delle sotto elencate gare:

GIRONE D - 4 Giornata - R			
PALIZZI CALCIO	- STILESE A TASSONE	1 - 1	
S.CRISTINA	- MAMMOLA	3 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gare)

GIRONE B - 1 Giornata - R			
CSI STALETTI	- SCANDALE	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
CASALI PRESILANI 1973	- SPORTING TERRANOVA	9 - 0
CERZETO K91	- BELVEDERE 1963	1 - 1
(1) GEPPINO NETTI	- FIUMEFREDDO	1 - 3
KROSIA	- BRUTIUM COSENZA	1 - 1
REAL SAN MARCO	- CARIATI	1 - 2
S.AGATA D ESARO	- MIRTO CROSIA	4 - 0
SOFIOTA	- OLYMPIC ACRÌ	2 - 2
YOUNG BOYS CASSANO	- MARINA DI SCHIAVONEA 1960	4 - 2

(1) - disputata il 14/02/2015

GIRONE B - 5 Giornata - R		
BADOLATO	- MINIERI KING ELETTRICA	0 - 1
CHIARAVALLE CALCIO	- ATLETICO BOTRICELLO	0 - 3
NUOVA TORRE MELISSA	- SILANA 1947	0 - 2
PAPANICE	- MESORACA	2 - 4
PETRONA	- SCANDALE	5 - 1
REAL BOTRO	- CSI STALETTI	2 - 1
(1) REAL CATANZARO 1969	- REAL CERVA	1 - 4
TAVERNA	- CASABONA CALCIO	1 - 1

(1) - disputata il 14/02/2015

GIRONE C - 5 Giornata - R		
APRIGLIANO CALCIO	- SAN GREGORIO D IPPONA	2 - 0
BORGIA 2007	- TERINA	2 - 3
MARINA DI NICOTERA	- FILADELFIA	4 - 1
(1) REAL PIANE CRATI	- PARENTI	3 - 2
REAL PIANOPOLI	- NICOTERA	1 - 1
ROMBIOLESE	- EURO GIRIFALCO	3 - 0
SAN CALOGERO	- LAUREANESE	1 - 2
(1) SCOMMETTENDO.IT FRONTI	- ATLETICO MAIDA	4 - 3

(1) - disputata il 14/02/2015

GIRONE D - 5 Giornata - R		
(1) AFRICO	- VAL GALLICO	2 - 1
BIANCHESE	- S.CRISTINA	4 - 0
BIVONGI PAZZANO	- CITTA DI SIDERNO 1911	1 - 1
(1) CALCIO SANFERDINANDO	- PALIZZI CALCIO	3 - 0
(1) GREFFA MOSORROFA	- ANTONIMINA	1 - 2
(1) MAMMOLA	- BOVALINESE	0 - 0
MARINES	- NUOVA ROSARNESE	2 - 2
(1) REAL	- STILESE A TASSONE	0 - 2

(1) - disputata il 14/02/2015

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2015**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
BOVALINO CALCIO A CINQUE	- FIVE SOCCER CATANZARO	5 - 3
CITTA DI VIBO VALENTIA C5	- AMANTEA CALCIO A CINQUE	2 - 0
FUTSAL ENOTRIA	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	6 - 4
FUTSAL KROTON	- ROGLIANESE CALCIO A 5	2 - 5
POLISPORTIVA FUTURA	- CITTA DI FIORE C5	10 - 3
REAL ROGIT	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	3 - 2
ZEFHIR MEGA FIVE	- BARCOLLANDO CALCIO A 5	2 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2015**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
CITTA DI FUSCALDO	- LA SPORTIVA TRAFORO	2 - 4
COSTA DEL LIONE CALCIO 5	- CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	2 - 2
FIVE FALERNA STELLA MARIS	- MM CLUB SPORT	8 - 0
I NOVELLI 93 CARIATI	- CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	5 - 11
REAL LUZZESE CALCIO A 5	- HELLAS CIRO MARINA	8 - 4
SURDO C5	- LAMEZIA SOCCER	2 - 4
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	- SILVER CITY	2 - 5

GIRONE B - 5 Giornata - R		
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- ROCCELLA	0 - 4
FUTSAL SERRA	- ELETTROMEGA POLISTENA C5	2 - 4
LUDOS VECCHIA MINIERA	- ANDRE	6 - 5
POLISTENA CALCIO A 5	- BULLDOG VIBO C5	6 - 5
SENSATION PROFUMERIE C5	- BOVA MARINA C5	2 - 1
VIRTUS CALCIO A 5	- EDILFERR CITTANOVA C5	3 - 7

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE B - 3 Giornata - R		
CITTA DI FUSCALDO	- CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	5 - 6

GIRONE B - 4 Giornata - R		
JORDAN MU BCC MEDIOCRATI	- XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	7 - 9

GIRONE C - 4 Giornata - R		
FUTSAL ENOTRIA	- ANDRE	7 - 2

GIRONE E - 5 Giornata - R		
ELETTROMEGA POLISTENA C5	- EDILFERR CITTANOVA C5	12 - 6

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - R		
ROGLIANESE CALCIO A 5	- CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	2 - 4

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
(1) CUTRO	- VIRTUS TIRRENIA	8 - 5
POLISPORTIVA SPIXANA	- MONTAGNA COSENZA 2012	5 - 4
(1) - disputata il 14/02/2015		

GIRONE B - 4 Giornata - A		
CORTALE A.S.D.	- VIBO CALCIO A 5	0 - 16
MARACANA CALCIO A 5	- ROYAL TEAM LAMEZIA	5 - 4
NUOVA ROSARNESE	- FUTURA BORGIA	6 - 3

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 18.02.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DELIBERE

Gara del 15/ 2/2015 BRANCALEONE - CORIGLIANO SCHIAVONEA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società CORIGLIANO SCHIAVONEA;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società CORIGLIANO SCHIAVONEA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare la società CORIGLIANO SCHIAVONEA di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società CORIGLIANO SCHIAVONEA l'ammenda di € 500,00 per prima rinuncia.
- 4) fare obbligo alla società CORIGLIANO SCHIAVONEA di corrispondere alla società Brancaleone la somma di € 360,00 a titolo di indennizzi per mancato incasso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2015

LA FACE CLAUDIO (TAURIANOVESE A.S.D.)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 11/ 3/2015

LEPERA SALVATORE (SERSALE)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETRELLESE RAFFAELE (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

CATURANO CARMINE DANIELE (SERSALE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

CAPUTO GIUSEPPE (CALCIO GALLICO CATONA)

MERCURIO EMANUELE (CUTRO)

RIBECCO FABIO (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

FERACO MARCO (CALCIO ACRI S.C.S.D.)

MICELI ALESSANDRO (CALCIO ACRI S.C.S.D.)

SPOSATO ANDREA (CALCIO ACRI S.C.S.D.)

AIELLO FRANCESCO (CUTRO)

BALSAMO MARIO (CUTRO)

CIMINO DOMENICO (GUARDAVALLE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR)

CASTELLANO ANDREA (PAOLANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CUCINOTTI DANILO	(BOCALE CALCIO 1983)	PAONESSA FRANCESCO	(SAMBIASE LAMEZIA 1923)
DE MARTINO MARCO	(SERSALE)	CALOMINO FRANCESCO	(TAURIANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

AUDINO MIRKO	(BOCALE CALCIO 1983)	DI FIORE GABRIELE	(BOCALE CALCIO 1983)
SQUILLACE NICHOLAS	(CUTRO)	MINUTOLO CATALDO	(ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)
ANDILORO FEDERICO	(PALMESE A.S.D.)	TORCHIA GIANMARCO	(PALMESE A.S.D.)
AMENDOLA FRANCESCO	(PAOLANA)		

CAMPIONATO PROMOZIONE**PREANNUNCIO RECLAMO****Gara del 15/ 2/2015 GARIBALDINA - ROGGIANO CALCIO 1973**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società' Roggiano Calcio 1973 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DELIBERE**Gara del 14/ 2/2015 BIANCO CALCIO - CAULONIA 2006**

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata per l'esclusione della società Bianco Calcio dal campionato disposta dal G.S.T. con Comunicato Ufficiale n.89 dell'8.1.2015; visto l'art.53 comma 4 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) in applicazione della della norma vigente, che la gara indicata in oggetto è considerata perduta dalla società BIANCO CALCIO (BIANCO - CAULONIA 2006: 0 - 3).

Gara del 14/ 2/2015 BAGNARESE - SAN GIUSEPPE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

che al 22' del secondo tempo sostenitori della società Bagnarese colpivano uno degli Assistenti Arbitrali con un "fumogeno spento" alla testa;

che a causa del colpo ricevuto, oltre alla fuoriuscita di sangue, accusava "malore, forte dolore, senso di stordimento e debolezza fisica";

che una volta negli spogliatoi riceveva le prime cure dal Sig. Zappia Cesare, medico e sindaco della città di Bagnara, presente in tribuna e, successivamente, a bordo di una autoambulanza del 118, condotto presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove gli veniva suturata la ferita con due punti ed eseguita una TAC;

che il suddetto Assistente Arbitrale rifiutava il ricovero presso il presidio ospedaliero stesso ed una volta dimesso gli veniva rilasciata certificazione medica con prognosi di 8 gg. S.c.;

che l'arbitro, a causa dell'atto di violenza subito dal proprio collega assistente, "non si sentiva più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la gara in quanto molto provato e scosso" ed informava i capitani delle due squadre della decisione di sospenderla definitivamente.

visto l'art. 17 punto 4 lettera c); l'art. 18 punto 1 lettere d), e),f),g) del C.G.S

delibera

- 1) annullare la gara e dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Calabria, in sede, per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara;
- 2) squalificare per DUE giornate effettive di gara il campo di giuoco della società Bagnarese, con decorrenza immediata con obbligo della disputa a "porte chiuse";
- 3) penalizzare la società Bagnarese di DUE punti in classifica;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

NICOLO LORISFRANCESCO	(AURORA REGGIO)	PALUMBO GIACOMO	(DELIESE)
CESARINI LEONARDO	(JUVENILIA ALTO JONIO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVASULI LEO ANTONIO	(AURORA REGGIO)
----------------------	-----------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

MALLAMO GIUSEPPE	(AURORA REGGIO)	GUERRISI FERDINANDO	(DELIESE)
RANIERI RODOLFO	(SPORTING CLUB DAVOLI)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

COSENTINO PASQUALE	(TORRETTA)
--------------------	------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 350,00 SERRESE**

per comportamento offensivo, minaccioso e lancio di sputi verso l'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara, nonché offensivo nei confronti di Organi Federali.

€ 200,00 RIZZICONI CALCIO

per avere, a fine gara, con l'apertura di un cancello, consentito l'entrata in campo di persone estranee.

€ 100,00 GIOIOSA JONICA A.S.D.

per inadeguata attrezzatura campo di giuoco (la rete di una delle porte presentava un foro e, pertanto, la gara iniziava in ritardo).

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2015**

BELLEZZA MARIANO	(SERRESE)
------------------	-----------

per reiterate proteste verso l'arbitro durante la gara ed offensivo alla fine della gara stessa.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2015

FIRENZA DOMENICO	(GIOIOSA JONICA A.S.D.)
------------------	-------------------------

per comportamento offensivo ed ingiurioso verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2015

NESI GIANFRANCO	(CITTA AMANTEA 1927)
-----------------	----------------------

per proteste verso l'arbitro e nei confronti di Organi Federali durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2015**

ELIA GIUSEPPE (GARIBALDINA)

per proteste durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2015**

IULIANO GERFOGLIO (GARIBALDINA)

per proteste durante la gara.

SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2015

ACETO ANTONIO (CITTA AMANTEA 1927)

per proteste verso l'arbitro e nei confronti di Organi Federali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CURCIO GIANMARCO (CITTA AMANTEA 1927)

DE LUCA GIOVANNI

(SANT ANNA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MICIELI GIANPAOLO (GARIBALDINA)

VERRONE LIBERATO

(GIOIOSA JONICA A.S.D.)

ZAFFINO MICHELE (SERRESE)

GIURLANDA DOMENICO

(SORIANO 2010)

IANNONE NICOLA (VILLESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

PERRI LUCA (GARIBALDINA)

SCALI VINCENZO

(GIOIOSA JONICA A.S.D.)

VERRONE LIBERATO (GIOIOSA JONICA A.S.D.)

PIPICELLA FRANCESCO

(MARINA DI GIOIOSA)

IELO GIANLUCAMARIA (RIZZICONI CALCIO)

DE GIACOMO GIOVANNI

(ROGGIANO CALCIO 1973)

PACIOLA DANIELE (ROGGIANO CALCIO 1973)

SALERNO FRANCESCO

(ROGGIANO CALCIO 1973)

ANGIO PASQUALE (SERRESE)

NESCI VINCENZO

(SORIANO 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

FEDERICO CORINNO (SANT ANNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

FRIJIA SALVATORE (FILOGASO)

VISCIGLIA DAVIDE

(GARIBALDINA)

ROMEO GIUSEPPE (LOCRI 1909)

TIGNANELLI VITTORIO

(LUZZESE CALCIO 1965)

NOCERA CHRISTIAN (VILLESE CALCIO)

SCAPPATURA CRISTOFARO

(VILLESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PASQUALINO ROCCO (CALCIO CITTANOVESE)

PILEGGI MARCO

(LUZZESE CALCIO 1965)

BRANCATI PASQUALE (REGGIOMEDITERRANEA)

DI GIACOMANTONIO GINO

(REGGIOMEDITERRANEA)

ROSSI PASQUALE (SAN FILI CALCIO 1926)

GRANDE MARCO

(SAN LUCIDO)

PELLEGRINO MARCO (SAN LUCIDO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 25/ 1/2015 NUOVA ROSARNESE - CALCIO SANFERDINANDO

Il Giudice Sportivo Territoriale: letta la deliberazione della Corte Sportiva di Appello Territoriale pubblicata nel C.U.n.110 dell'11.02.2015, nonchè gli atti trasmessi a questo Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza circa il comportamento del Sig. Iannaci Nicola, presidente della società Nuova Rosarnese;

rilevato che nel procedimento instaurato presso la suddetta Corte Sportiva è emerso che l'autore del comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro mentre si trovava nello spogliatoio, nell'intervallo tra il I° ed il II° tempo, nonché del comportamento offensivo a fine gara, non è stato il Sig. Iannaci Nicola presidente della società Nuova Rosarnese;

delibera

- 1) nffiggere alla società Nuova Rosarnese l'ammenda di € 250,00 "resasi responsabile di ingresso abusivo di estranei nello spogliatoio arbitrale".

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

PALERMO ANTONIO (SCANDALE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 ANTONIMINA

per ritardo nell'iniziare la gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2015

CRUCITTI DEMETRIO (GREFFA MOSORROFA)

per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 2/2015

VIZZA ALESSANDRO (PARENTI)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

RITROVATO FRANCESCO (REAL)

per proteste a decisioni arbitrali.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2015

STRANGES LORENZO (PARENTI)

per entrata abusiva in campo e proteste durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

TAVERNITI FERDINANDO (STILESE A TASSONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SORGONA SERGIO (GREFFA MOSORROFA)

VENTRICE LORENZO (REAL)

FILICE ANTONIO DAMIANO (PARENTI)

LUCCHINO GIUSEPPE (SCOMMETTENDO.IT FRONTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

CONIGLIO MISAEAL (ANTONIMINA)

BIANCO SANTO (GREFFA MOSORROFA)

MIRABELLI DAVIDE (REAL CATANZARO 1969)

PEPE ANGELO (CALCIO SANFERDINANDO)

MARINO ANDREA (REAL CATANZARO 1969)

CARCHEDI ALESSIO (SCOMMETTENDO.IT FRONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

BRUZZANITI BRUNO (AFRICO)

SORRENTINO GENIALE (PARENTI)

NASTASI SALVATORE (BOVALINESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PERRI ALESSANDRO (ATLETICO MAIDA)

RAELE MARCO (GEPPINO NETTI)

CORMACI VINCENZO (GREFFA MOSORROFA)

MONTEVERDE (MAMMOLA)

MATTEOVINCENZOJ (REAL)

MAVRICI FRANCESCO (STILESE A TASSONE)

PINGITORE ANTONIO (ATLETICO MAIDA)

SCHIFINO MICHAEL (GEPPINO NETTI)

BELLA SALVATORE (MAMMOLA)

ACQUAVIVA DANIELE (PALIZZI CALCIO)

PASCUZZO CARMINE (REAL PIANE CRATI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 S.AGATA D ESARO**

perche ignoti si introducevano abusivamente nello spogliatoio arbitrale portando via il telefono cellulare dell'arbitro per come da formale denuncia presentata alle forze dell'ordine, (con obbligo della società di risarcire l'arbitro dei danni se richiesti e documentati).

€ 50,00 FILADELFIA

per non avere utilizzato i numeri progressivi dal n.1 al n.18.

€ 50,00 MARINA DI NICOTERA

per non avere utilizzato i numeri progressivi dal n.1 al n.18.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 2/2015**

LEUZZI ANDREA (BADOLATO)

per protesta a decisioni arbitrali.

ARNONE ALDO (MIRTO CROSA)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 26/ 4/2015**

PO ANTONINO (NICOTERA)

per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2015

CURELLO SAVERIO (SAN GREGORIO D IPPONA)

per proteste a decisioni arbitrali.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2015**

GRANDE PLACIDO (NICOTERA)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2015

PISANO ALESSANDRO (CSI STALETTI)

per proteste a decisioni arbitrali.

SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2015

LUCERA GIANCARLO (REAL SAN MARCO)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2015**

ARCURI CARMINE (S.GATA D ESARO)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MELLACE GIUSEPPE (BORGIA 2007)

per recidività in ammonizione nonché per avere mantenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro che veniva stratonato per la divisa senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GAGLIARDI CARMINE (BADOLATO)

MELICCHIO PAOLO (CERZETO K91)

FERLA ANTONIO (SAN CALOGERO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAGNATO ANTONIO (CASABONA CALCIO)

BROGNA DOMENICO (LAUREANESE)

CURIA FRANCESCO (MIRTO CROSA)

AMATO DOMENICO (NUOVA TORRE MELISSA)

RUFFA ANTONIO (SAN GREGORIO D IPPONA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR**

REALE VITTORIO (BELVEDERE 1963)

COSTA GIAMPIETRO

(CITTA DI SIDERNO 1911)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

DE ROSE ORLANDO	(APRIGLIANO CALCIO)	MEGNA PASQUALE	(MARINA DI NICOTERA)
CARVELLI CESARE	(PAPANICE)	DE PASQUALE GIUSEPPE	(PAPANICE)
CURRA NICOLA	(SAN CALOGERO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MAURO GIOVANNI	(APRIGLIANO CALCIO)	GAGLIARDI CARMINE	(BADOLATO)
CODAMO MICHELE	(BORGIA 2007)	SANGERVASIO ANDREA	(CASABONA CALCIO)
DE VINCENTI THOMAS	(KROSIA)	AQUILANO SAVERIO	(MARINA DI NICOTERA)
TAVERNITI ANGELO	(MARINA DI NICOTERA)	ARENA ALESSANDRO	(MARINES)
SIRIANNI GIUSEPPE	(MESORACA)	CURIA GAETANO	(MIRTO CROSIA)
BASTA ANTONIO	(NUOVA TORRE MELISSA)	PERRONE LUIGI	(REAL SAN MARCO)
IAQUINTA LUIGI	(SILANA 1947)	CALVELLI MIRKO	(SOFIOTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MARTINEZ DIEGO	(BIANCHESE)	DEGIACOMO GIOVANNI	(CARIATI)
RODA STEFANO	(CITTA DI SIDERNO 1911)	VOCI MARCO	(CSI STALETTI)
COSTANTINO GIUSEPPE	(MINIERI KING ELETTRICA)	GRILLO SALVATORE	(NICOTERA)
BERLINGERI DANIELE	(PETRONA)	MICELI ANDREA	(REAL SAN MARCO)
DE CAPRIO MATTIA	(S.AGATA D ESARO)	MAZZEO GIUSEPPE	(SAN CALOGERO)
CARCHEDI SALVATORE	(SAN GREGORIO D IPPONA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

JAAFARI FAOUZI	(ATLETICO BOTRICELLO)	LA SALVIA ALESSANDRO	(ATLETICO BOTRICELLO)
CARNOVALE SALVATORE	(BIVONGI PAZZANO)	FRANCO ADOLFO	(BIVONGI PAZZANO)
FURFARO NUNZIATO MATTEO	(BIVONGI PAZZANO)	VOMMARO DANIELE	(BRUTIUM COSENZA)
MUSACCHIO EDOARDO	(CERZETO K91)	NUCERA BRUNO PIO	(CITTA DI SIDERNO 1911)
TORCHIA GIUSEPPE	(FILADELFIA)	BOUIZAR ABDERRAZZAK	(MARINES)
ROMANO MAXIMILLIAN	(NUOVA ROSARNESE)	TALARICO MARIANO	(PETRONA)
RODIO PASQUALE	(REAL BOTRO)	ADDINO FRANCESCO	(REAL SAN MARCO)
GAROFALO MARCO	(SCANDALE)	LUMARE GIOVANNI	(SCANDALE)
COLOSIMO GIUSEPPE	(TAVERNA)	CALIDONNA FRANCESCO	(TERINA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2015

MANFREDI SALVATORE GERMA (SPORTING CLUB CORIGLIANO)
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

FURANO IGOR	(AMANTEA CALCIO A CINQUE)	POLICARO ANTONIO	(CITTA DI VIBO VALENTIA C5)
-------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

FILICE GUERINO	(AMANTEA CALCIO A CINQUE)	VADALA DANIELE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
POSELLA GIUSEPPE	(FIVE SOCCER CATANZARO)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 2/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 COSTA DEL LIONE CALCIO 5
per inadeguata sistemazione spogliatoi (mancanza d'acqua).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MINI ANDREA	(POLISTENA CALCIO A 5)
-------------	------------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

RITACCA GUGLIELMO (SURDO C5)
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PALERMITI GIUSEPPE	(BOVA MARINA C5)	SCARNA ANTONIO	(CITTA DI PAOLA CALCIO A 5)
FRANZE BRUNO	(FUTSAL SERRA)	CANIGLIA ANGELO	(I NOVELLI 93 CARIATI)
IRACA DIEGO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)	MARTINO FRANCESCO	(SURDO C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

CAPALBO GIUSEPPE (HELLAS CIRO MARINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

FALSETTA ANDREA (CITTA DI BISIGNANO FUTSAL) RITACCA GUGLIELMO (SURDO C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)SGANGA LIVIOFRANCESCO (CITTA DI PAOLA CALCIO A 5) FERRARO VIRGINIO (ELETTROMEGA POLISTENA C5)
CURIA MATTIA (I NOVELLI 93 CARIATI) MOLINARO GIANFRANCO (LAMEZIA SOCCER)
MAZZAFERRO LORENZO (SENSATION PROFUMERIE C5) DELUCA MAURO (SURDO C5)**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 2/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MONGIARDO FABIO (ANDRE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

SCARFO FRANCESCO (EDILFERR CITTANOVA C5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 2/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2015**MUTO PIERPAOLO (MONTAGNA COSENZA 2012)
per entrata abusiva sul terreno di giuoco e proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.
FOSCHI CLAUDIO (POLISPORTIVA SPIXANA)
per entrata abusiva sul terreno di giuoco e proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GRAZIADIO VALENTINA (POLISPORTIVA SPIXANA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 05/03/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele DanieleIL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Consiglio Federale

- ravvisato opportuno avviare un percorso volto a razionalizzare e snellire le attività delle Commissioni Federali;
- ritenuta a tal fine la necessità di rivedere le vigente normativa in materia, con la modifica degli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, l'abrogazione degli artt. 90 quater e 90 quinquies e l'istituzione dell'art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, di abrogare gli artt. 90 quater e 90 quinquies, di istituire l'art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 1° marzo 2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Art. 11 ter Le Commissioni Federali

- 1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.**
- 2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.**

Art. 11 quater Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentante designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .
3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.
4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 90 quater Commissione Criteri Infrastrutturali

ABROGATO

Art. 90 quinquies Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi

ABROGATO

Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

- 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.**
- 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale.**
- 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.**
- 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.**
- 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..**
- 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.**
- 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.**
- 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.**

Art. 96
Premio di Preparazione

- 1. INVARIATO**
- 2. INVARIATO**
- 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le**

società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. INVARIATO

Norma Transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni della Commissione Premi Preparazione anche per i procedimenti in corso.

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo.

L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. INVARIATO

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza **alla Commissione Premi** entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute **al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche**.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione **della Commissione Premi**, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

INVARIATO

Art. 99 bis Premio alla carriera

1. INVARIATO

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute **al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche**.

Norma transitoria

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A

Il Presidente Federale

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

3590	ATESSA CALCIO	914081	REAL PORTANUOVA LABORTEC
31870	MONTE VELINO	914124	FOOTBALL 2004
59533	CIVITAQUANA	914276	NUOVA L AQUILA 99
61267	BUCCHIANICO	914308	REAL CEPAGATTI AI 2004
61849	COLLI INNAMORATI	915796	CASEMOLINO CALCIO
69565	SCURCOLA MARSICANA	916082	POGGIO PICENZE
76207	ATLETICO ROSETO	917435	RANGERS CELANO 2006
82104	ROCCA SANTA MARIA	917600	NUOVO PESCHETO C5
204778	NAIADI	917789	VIGOR GUARDIAGRELE C5
600006	PAGANICA CALCIO S.R.L.	919020	CITTA S.ANGELO
600166	CAPOROSSO	919269	HISTONIUM CALCIO
600271	CALCIO A 5 LANCIANO	919344	CESOLINO AVEZZANO
600286	NETTUNO	919454	LAVALLE C5
600316	VIS GIULIANA C 5	919541	CASTELLAFIUME
600336	GRANCIA MORINO	919547	SPORTING LISCIA
600510	8000 CALCIO	920520	REAL VALSINELLO
600618	SANTOS PERANO	920770	REAL CASTELLO C5
600624	HAWK 2000	920826	FONTAMARA PEScina
600661	SPAZIOAMBIENTE	921024	VIS TEATINA
600682	FRESAGRAN DINARIA 2001	921298	ARI CALCIO
600712	SCONTRONE E VILLA A.S.D.	921442	SANGRO AVENTINO
600732	COPPITO CALCIO 2002		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 2.7.2009	C.U. n. 9 del 3.09.2009
C.U. n. 2 del 9.07.2009	C.U. n. 10 del 10.09.2009
C.U. n. 3 del 16.07.2009	C.U. n. 11 del 17.9.2009
C.U. n. 6 del 6.08.2009	C.U. n. 28 del 3.12.2009
C.U. n. 7 del 20.08.2009	C.U. n. 31 del 17.12.2009
C.U. n. 8 del 27.08.2009	C.U. n. 50 del 11.03.2010

C.R. BASILICATA

61097	BODISA 73	916756	CRACO
70726	LIBERTAS RIGAMONTI	917757	AURORA SAVOIA
77737	SAN CATALDO	918090	CRAL LA LOCOMOTIVA
690052	SPORTING GENZANO	918973	ROCCANOVESE
690104	PISTICCI CIRCOLO SETAC	919220	SAN GIOVANNI
690118	SPORTING MONTALBANO	919411	TRECCHINA
690155	VIGOR MATERA C 5	919477	SAN GIORGIO
690310	GUARDIA PERTICARA	919596	REAL SOCCER GENZANO
690311	TEAM APULIA C5	919834	DEPORTIVO ALIANO
690326	FORZA MATERA	920153	TRIVIGNO CALCIO
690429	MASCHITO 2002	920154	CASTELDORIA LAGOPESOLE
690442	NUOVA LAVANGONE S.C.	920160	AZZURRA
690448	UGGIANO	920276	PENTACALCIO
690461	TRAMUOLESE	920277	DESAL
690462	CALVELLO 2003	921613	HOLIDAY GAMBIOLI CALCIOA5
912641	REAL AGROMONTE	922090	F.E.P.A.S. NOEPOLI
914082	REAL LAVELLO C5	930188	SILENZIOSI
916484	GAMESA BRINDISI F.C.	930287	PALMAS C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.12 del 28.08.2009	C.U. n.14 del 4/09/2009
--------------------------	-------------------------

C.U. n. 18 del 11.09.2009
C.U. n. 22 del 23.09.2009
C.U. n. 25 del 30.09.2009
C.U. n. 31 del 21.10.2009
C.U. n. 32 del 23.10.2009
C.U. n. 38 del 4.11.2009

C.U. n. 40 del 6.11.2009
C.U. n. 44 del 20.11.2009
C.U. N. 45 del 25.11.2009
C.U. N. 46 del 27.11.2009
C.U. n. 49 del 7.12.2009
C.U. n. 80 del 25.02.2010

C.R. CALABRIA

25190	LA SPORTIVA CARIATESE	915046	SAN ROCCO BOCCHIGLIERO
62783	SPORTING CLUB 1917	915063	NICASTRELLO
71148	S.PIETRO A MAIDA	917800	STALETTI A.S.D.
77773	CORIGLIANO	917827	LONGOBARDA CATANZARO LIDO
81755	BAR AMARANTO	918066	FALERNA CALCIO CLUB
610138	VERBICARO	918189	DASA
610210	ARTEMISIA	918190	KONIA CALCIO A 5
610226	NUOVA S.NICOLA ARCELLA	918220	STRONGOLI
610283	LATTARICO	918311	CENTRO POL. S.BRUNO
610358	NUOVA DIAMANTE CIRELLA	919729	FUTSAL VALENTIA
610559	S. UMILE B. MONGRASSANO	919857	COSTA DEGLI DEI ZAMBRONE
610595	NUOVA MOLOCHIESE	920032	CHORIO
610632	U.D.V. ARGENTANESE	920146	REAL AUSONIA
610647	REAL AMENDOLARA	920772	NUOVA CATANZARO NEL CUORE
610651	LAPPANO	921401	NEW TEAM LAMEZIA
610666	MIGLIERINA FEMMINILE	921445	PROMETEO CALCIO A CINQUE
610681	SAN LEONARDO FUTSAL CZ	921642	POLIA
610695	DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5	921747	APOLLINARA
610725	ROVITO 2003	921758	PELLARESE 08 CALCIO A 5
610733	PENTONE	921819	CIRCOLO S.MARCO SQUILLACE
610741	SETTINGIANO	921850	LONGOBARDI CALCIO
910744	MANCHESTER CASTROVILLARI	921875	VIRTUS CINQUEFRONDI
913293	ATLETICO ROSSANESE C5	931463	ATLETICO LIDO REGGIO CAL.
914518	LUZZI CALCIO A CINQUE	931678	REAL STADIO CATANZARO
914640	PORTIGLIOLESE	931788	REAL S.NICO CALCIO A 5
914660	CENTRO STORICO SCALEA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 30.07.2009	C.U. n. 46 del 22.10.2009
C.U. n. 12 del 4.08.2009	C.U. n. 51 del 29.10.2009
C.U. n. 13 del 6.08.2009	C.U. n. 56 del 5.11.2009
C.U. n. 36 del 1.10.2009	C.U. n.142 del 29.04.2010
C.U. n. 39 del 9.10.2009	C.U. n.160 del 10.06.2010
C.U. n. 44 del 19.10.2009	

C.R. CAMPANIA

46110	S.CASTRESE	82331	SPORTING CLUB MACCARONE
52980	PIEDIMONTE	206707	DREAM TEAM PARTENOPE
68071	SAVOIA 1908 SSDRL	620225	GOLDEN CAIAZZO PIANA
69969	S.ANGELO A CUPOLO	620257	NUOVA COLLIANO
70904	COSMOS	620305	CAMPANIA FELIX
74336	NUOVA BOYS MARANO	620311	PIGNATARO CALCIO
75236	IRPINIA TEORA	620365	REAL PARTENOPE
76884	CALORESE	620422	NOVA GAUDIANA CALCIO
76902	HYRIA MARZANO	620450	RENASCOR
78415	ANTICA SALERNO	620509	REAL SAN GIORGIO
79764	AFRAGOLA S.R.L.	620512	BISACCIA
80225	DOMICELLA	620530	REAL CORBARA
80988	ELITORRES GESUALDO	620708	SKIPPERSPORT VICO EQUENSE
81335	VIRTUS GIFFONI	620739	VIRTUS METELLIANA
81338	REAL TORRE	620755	CERRETESE
81637	POMILIA VL	620793	PROFESSIONAL FUTSAL

SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE**C.R. ABRUZZO**

911750	NUOVA S.FRANCESCO D'ASSISI	918241	INTERAMNIA
912047	VILLA FABIO CALCIO	919363	MUMBO JUMBO
912275	MIRCO DI PASQUALE	920308	MEMI SPORT S.ONOFRIO
912871	TORRESE CALCIO	921105	REAL TRASACCO
914231	ISIDORIANA	921504	MARACANA
916063	BEATO NUNZIO SULPRIZIO	921835	SAN MICHELE F.C.
917871	UDESA CALCIO ABRUZZO		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 71 del 25.06.2009

C.R. BASILICATA

73382	REAL SENISE	920161	LANCELLOTTO
690474	GIOVANILE SACRO CUORE	920181	OLYMPIQUE BRIENZA
912383	MEPHITIS VAGLIO	921622	LIBERTAS VAL D AGRI
913674	CITY SPORT	922144	SPORTING TITO
915089	PLAY OFF VENOSA	922146	REAL VENOSA
918257	ATLAS 5	922215	ATLETICO POLLINO
918303	VIGOR VIETRI 2006	922217	GRUMENTO
918510	OLIMPIA POTENZA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 22.07.2009

C.U. n.44 del 20.11.2009

C.R. CALABRIA

62542	S.ROCCO	916494	BOYS SIDERNO P. PANCARO
70455	S.MARIA CATANZARO S.P.A.	916564	FREE TIME
205009	STELLA AZZURRA	916565	NEW GENERATION MILETO C.
610139	PRO MARTELLETTO A.S.D.	916952	CALCIO REGGIO
610603	FRANCAVILLA ANGITOLA	916997	SILA IN FIORE
910530	S.PIO X	918402	FELTON
911912	PIETRO MANCINI TORRE ALTA	918691	REAL JUNIOR
912145	BARTOLOMEO GARELLI	919611	DAVOLI UNITED
912538	NUOVA POL.ABATEMARCO 2001	919846	OLIMPIA 2000
912696	MOSORROFA	920034	NUOVA SANLEONARDESE
912869	GIOVENTU PARAVATESE	920073	PRINCIPATESE
913143	DEPORTIVO SAN SPERATO	920280	DINAMI SAN PIETRO CARIDA
913728	VIRGO FIDELIS	920346	DAVIDE CHIAPPETTA
914604	SPORTING CENTER	921677	REAL DIPIGNANO
914772	PASQUALE MAIDA	921770	ASPILA SPORT
915000	SPORTING ACRÌ	922164	MIRABELLA
915212	ALBERTO GATTO 2000	922165	RICREATIVO CALCIO BOKALE
915284	STELLA SIRIO AMARANTO	922189	GIOVANILE CIRO A.S.D.
916489	GIOVENTU SIBERENE		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 53 del 26.06.2009 (SGS)

C.R. CAMPANIA

920364 NICO FRIGNANO CALCIO



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2015

Oggetto: Scadenza dei termini per la consegna e l'invio della Certificazione Unica – CU –

Il prossimo 9 marzo è l'ultimo giorno per l'invio telematico da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica - CU - relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2014. Il modello di certificazione unica nel quale vanno indicati gli emolumenti corrisposti e le relative ritenute effettuate, deve essere **consegnato** ai sostituiti – percettori - entro il **2 marzo 2015**, lunedì, ed **inviato** online all'Agenzia delle entrate entro il successivo **9 marzo**, lunedì. Le scadenze per l'anno in corso sono, rispettivamente, al 2 ed al 9 marzo in quanto le scadenze edittali sono quelle, rispettivamente, del 28 febbraio e del 7 marzo, che nel 2015 cadono di sabato.

La **certificazione va effettuata unicamente utilizzando il modello CU**, la cui versione definitiva e le cui specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati sono state rese disponibili il 15 gennaio sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il nuovo modello CU, che sostituisce il CUD e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, finora certificati in forma libera, va compilato secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate e **consegnato in duplice copia** al contribuente entro il 2 marzo. La stessa certificazione va poi **inviata** in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il successivo 9 marzo.

Con Comunicato Stampa del 12 febbraio u.s., l'Agenzia ha precisato che, al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione dell'invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'INAIL e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante modello 730, come ad esempio, i redditi di lavoro autonomo **non** occasionale, possono essere inviate anche dopo il 9 marzo senza applicazione di sanzioni. La stessa scadenza del 9 marzo vale per le certificazioni ai dipendenti che, per aver lo scorso anno non dato seguito al CUD ricevuto o che sono stati assunti per la prima volta nel 2014, non riceveranno la dichiarazione precompilata.



Il datore di lavoro - sostituto d'imposta – deve attestare l'ammontare complessivo dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate, siano esse a titolo d'acconto, a titolo d'imposta e a titolo di imposta sostitutiva, nonché le eventuali detrazioni effettuate. Nella CU vanno attestati anche i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. A tale riguardo, è opportuno rilevare che i redditi corrisposti ai sensi della legge n. 133/99 - compensi ai dilettanti-questi, per effetto dell'art. 69, secondo comma, del TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Pertanto detti redditi, seppure corrisposti soltanto entro il limite suddetto di 7.500 euro, vanno riportati nel CU da consegnare ai percettori e da inviare all'Agenzia delle entrate, utilizzando la Sezione "*Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*", indicando nel campo "Causale" - punto 1 - il codice **N** ed al punto 4 l'ammontare del compenso corrisposto

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nel 2014, deve provvedere a consegnare il nuovo modello CU entro il prossimo 2 marzo con l'indicazione dei dati riportati nella precedente certificazione.

Nel nuovo modello CU devono poi essere indicati alcuni dati che fino allo scorso anno erano riportati nelle annotazioni in calce al CUD ed inseriti nel Mod. 770, come i dati relativi al coniuge ed ai familiari a carico, nonché, al punto 2 dello stesso modello, altri dati concernenti il rapporto di lavoro e la data di inizio/cessazione dello stesso. Nella sezione del CU - "Detrazioni e crediti" – va poi indicato, tra l'altro, nell'apposita casella se il datore di lavoro ha riconosciuto o meno il *bonus* IRPEF ed il relativo importo. In caso di riconoscimento va indicato nel punto 119 il codice 1 e nel punto 120 l'importo relativo mentre se il datore di lavoro non ha riconosciuto il *bonus* o seppure riconoscendolo non lo ha erogato, dovrà indicare nel punto 120 il codice 2 e nel punto 121 l'ammontare del *bonus*.



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N° 168
COPPA ITALIA DILETTANTI 2014/2015

Protocollo:

PRIMO TURNO - FASE NAZIONALE

COPPA ITALIA DILETTANTI

RISULTATI UFFICIALI GARE DELL' 11/02/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
BUSTESE	- GOZZANO SSD.AR.L.	2 - 1	CAMPODARSEGO	- SPORT CLUB ST.GEORGEN	5 - 0
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
SAMMAURESE A.S.D.	- SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	1 - 1	B.NAZZARO CHIARAVALLE	- CITTA DI CASTELLO	2 - 0
GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
ALBALONGA	- LANUSEI CALCIO	1 - 0	RENATO CURI ANGOLANA SRL	- ISERNIA FOOTBALL CLUB	2 - 0
GIRONE G - 1 Giornata - A			GIRONE H - 1 Giornata - A		
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO	- VIRTUS VOLLA	4 - 0	SPORTCLUB MARSALA 1912SRL	- CALCIO ACRIS S.C.S.D.	2 - 2

In base ai predetti risultati si riporta, di seguito, il calendario delle gare successive:

mercoledì 18 febbraio 2015 ore 14.30

Girone A: GOZZANO – FINALE

Campo "A. D'Albertas" – Gozzano (NO)

Riposa: BUSTESE

Girone B: ST. GEORGEN – VIRTUS CORNO Campo Sportivo Scolastico – Brunico (BZ) - sintetico

Riposa: CAMPODARSEGO

Girone C: SANGIMIGNANOSPORT – SAMMAURESE Stadio "S.Lucia" – San Gimignano (SI)

Girone D: SSD DI CASTELLO SRL – BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE Comunale "Bernicchi" – Città di Castello (PG)

Girone E: LANUSEI – ALBALONGA Campo Comunale "Lixius" – Lanusei (OG) - sintetico

Girone F: ISERNIA - RENATO CURI ANGOLANA Stadio "M. Lancellotta" – Contrada Le Piane – Isernia (IS)

GARA A PORTE CHIUSE (ORDINANZA SINDACO COMUNE DI VOLLA)

Girone G: VIRTUS VOLLA – VULTUR Campo "Paolo Borsellino" – Vollla (NA) - sintetico

Riposa: VIRTUS FRANCAVILLA

mercoledì 25 febbraio 2015 ore 14.30

Girone A: FINALE – BUSTESE Campo Comunale "F. Borel" – Finale Ligure (SV)
Riposa: GOZZANO

Girone B: VIRTUS CORNO – CAMPODARSEGO Campo Via dei Pini 7 – Corno di Rosazzo (UD)
Riposa: ST. GEORGEN

Girone G: VULTUR – VIRTUS FRANCAVILLA Campo Comunale di Rionero in Vulture (PZ) - sintetico
Riposa: VIRTUS VOLLA

Girone H: CALCIO ACRI – MARSALA 1912 Stadio Comunale di Acri (CS) – seguito accordi Società interessate

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giacomo Scicolone, assistito dall' Avv. Fabio Pennisi, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Marco Tosini, nella seduta del 12 febbraio 2015 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DELL' 11/ 2/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO

Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato diversi accendini e pacchetti di sigarette che cadevano sul terreno di gioco. (RCdC)

Euro 400,00 CITTA DI CASTELLO

Per indebita presenza al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi di persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla Società, la quale rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo della terna arbitrale.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE MICHELE GIOVANNI (VIRTUS VOLLA)

Allontanato per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto numerose espressioni offensive all'indirizzo dei sostenitori della Società ospitante, nell'uscire dal terreno di gioco rivolgeva gesto triviale e frasi offensive nei confronti dei medesimi. (RA - RAA) - (RCdC)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOI FRANCESCO (LANUSEI CALCIO)

Per essere entrato sul terreno di gioco protestando nei confronti del Direttore di Gara. (RA - RAA) - (RCdC)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ALIPERTA GIOVANNI (VIRTUS VOLLA)

Per avere, a gioco fermo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi per l'intervallo, colpito un avversario con una "violenta" manata in faccia.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MISSAGLIA CLAUDIO (CITTA DI CASTELLO)

Per avere rivolto espressioni offensive, accompagnate da gesti plateali, all'indirizzo del Direttore di Gara.

BIANCOLINO FELICE (VIRTUS VOLLA)

Per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLORIS MATTIA (LANUSEI CALCIO)

Per intervento fallosi su di un calciatore avversario in azione di gioco.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

D ORAZI MATTEO	(ALBALONGA)	FORCINA MIRKO	(ALBALONGA)
PIANTADOSI MARCO	(ALBALONGA)	GABRIELLONI TOMMASO	(B.NAZZARO CHIARAVALLE)
GIAMPIERI GIANLUCA	(B.NAZZARO CHIARAVALLE)	ANZANO ALESSANDRO	(BUSTESE)
CANDIANI GIOVANNI	(BUSTESE)	CAVATORTI VALENTINO	(CALCIO ACRI S.C.S.D.)
GALLO PAOLO	(CALCIO ACRI S.C.S.D.)	RABIHOU AMADOU DANGADJI	(CALCIO ACRI S.C.S.D.)
SOLIDORO UMBERTO	(CALCIO ACRI S.C.S.D.)	ANTONELLI ROBERTO	(CITTA DI CASTELLO)
MOHAMMADI ABDERAİM	(CITTA DI CASTELLO)	IANNICIELLO LUIGI	(GOZZANO SSD.AR.L.)
LOMBARDI LUCA	(GOZZANO SSD.AR.L.)	LUNARDON MANUEL TOMMASO	(GOZZANO SSD.AR.L.)
TROIANO ALESSANDRO	(GOZZANO SSD.AR.L.)	FONTANA PASQUALE	(ISERNIA FOOTBALL CLUB)
GRASSO LUCA	(ISERNIA FOOTBALL CLUB)	LAURELLI ANTONIO	(ISERNIA FOOTBALL CLUB)
PEPE MARCO	(ISERNIA FOOTBALL CLUB)	ANGHELEDDU MARCELLO	(LANUSEI CALCIO)
SIMONETTI GENNARO	(LANUSEI CALCIO)	DE LUCA ANDREA	(RENATO CURI ANGOLANA SRL)
DI CAMILLO DANIELE	(RENATO CURI ANGOLANA SRL)	REMIGIO DOMENICO	(RENATO CURI ANGOLANA SRL)
BROLLI CRISTIAN	(SAMMAURESE A.S.D.)	DOMENICONI MARCO	(SAMMAURESE A.S.D.)
NDIAYE BOUBACAR	(SAMMAURESE A.S.D.)	MARE MARCO	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
PAPARELLI MATTIA	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)	ALTHUBER BENJAMIN	(SPORT CLUB ST.GEORGEN)
HARRASSER ROLAND	(SPORT CLUB ST.GEORGEN)	ARNONE GIUSEPPE	(SPORTCLUB MARSALA 1912SRL)
GIARDINA GIOACCHINO	(SPORTCLUB MARSALA 1912SRL)	LOMBARDO VINCENZO	(SPORTCLUB MARSALA 1912SRL)
DI RITO NICOLAS	(VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)	TAURINO ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)
VILLA ALBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)	BIANCOLINO FELICE	(VIRTUS VOLLA)
LICCARDI MARCO	(VIRTUS VOLLA)		

Il Sostituto Giudice Sportivo
(Avv. Giacomo Scicolone)

GARA DI FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI 2014/2015

Si comunica che la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti 2014/2015, si svolgerà presso il Centro di Formazione Federale F.I.G.C. – L.N.D. “Bruno Buozzi”, sito a Firenze, in Via Ximenes n. 74/76. La data di svolgimento e l'orario di inizio saranno definitivamente resi noti con successivo Comunicato Ufficiale.

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 23 febbraio 2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli



Roma, 18 febbraio 2015
Protocollo: 3996/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°32

Oggetto: Ulteriori importanti chiarimenti in merito alle recenti disposizioni fiscali per lo sport dilettantistico –

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ad alcune recenti disposizioni fiscali che interessano lo sport dilettantistico.

1.Tracciabilità dei pagamenti – Effetti delle violazioni nel tempo

E' stata già portata a conoscenza delle società e associazioni sportive dilettantistiche aderenti a questa Lega, la disposizione recata dal comma 713 della legge n. 190/2014 –legge di Stabilità 2015 – con la quale è stato elevato da 516,46 a 1.000 euro il limite oltre il quale le società e le associazioni sportive dilettantistiche (*in seguito ASD*) devono effettuare pagamenti o incamerare proventi/introiti con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o pagate (assegni di c/c bancari o postali, carte di credito, bancomat, bonifici, assegni non trasferibili intestati alla società/asd destinataria – vedasi Circolare dell'Agenzia delle entrate n.43/E dell'8 marzo 2000-).

La disposizione introdotta con la legge di Stabilità 2015, ha, in buona sostanza, eliminato l' incongruenza legislativa recata dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 che aveva fissato ad euro 516,46 il limite per i pagamenti/versamenti *cash* da parte delle asd , mentre, almeno a far tempo dal 6 dicembre 2011, data di emanazione del decreto legge n. 201 in materia di antiriciclaggio, il limite è stato fissato in 1.000 euro per tutti.

Detto limite di 1.000 euro, obbligatorio per tutti i cittadini sul territorio nazionale, continuava ad essere mantenuto in 516,46 euro per le sole asd per le quali lo stesso art. 25 della legge n. 133 dispone l'applicazione di una doppia sanzione in caso di violazione dell'obbligo, una amministrativa di cui all'art.11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – alla quale soggiacciono tutti coloro che violano il dettato legislativo- ed una sanzione "impropria" che è quella, ben più grave, dell'esclusione dal regime forfettario recato dalla legge n. 398/1991 per quelle asd che optano o hanno optato per il regime medesimo.

A prescindere dalla legittimità o meno della norma che reca una doppia sanzione per la stessa violazione, il legislatore finalmente ha provveduto a modificare – e questa Lega da sempre ha rappresentato con determinazione la stortura legislativa nelle sedi competenti – la disposizione elevando a 1.000 euro il limite per i pagamenti cash di cui all'art. 25 in argomento.

Corre l'obbligo di far presente alle proprie Associate che questa Lega, oltre a rappresentare presso gli organi legislativi la necessità dell'abrogazione della predetta "sanzione impropria", è nel contempo intervenuta presso gli organi dell'amministrazione finanziaria perché, in via amministrativa, venga applicato, in virtù della "*lex superveniens*", il principio del "*favor rei*" per le violazioni accertate prima della modifica recata dalla legge di stabilità. Principio che dovrebbe trovare applicazione anche per le modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 alla disciplina delle detrazioni IVA in materia di sponsorizzazione per le ASD.

E', infatti, ormai giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (*da ultimo la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013*) che, all'abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie nel campo tributario, è subentrato il principio del "*favor rei*", per il quale, come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, "*se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo*" e "*nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazioni punibili*".

Comunque, in attesa che le suddette richieste avanzate anche recentemente dalla L.N.D. possano trovare corretto accoglimento presso l'Agenzia delle Entrate, è opportuno, al momento, tenere presente che, in caso di verifiche, ispezioni o accertamenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate dalle quali dovesse emergere la violazione del dettato recato dal comma 5 dell'art. 25 della legge n. 133/99 con conseguente esclusione della ASD, che ha commesso la violazione, dal regime forfettario della legge n. 398/91, l'esclusione non deve assolutamente operare con effetto per tutto il periodo d'imposta ma va applicata soltanto dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti richiesti dalla medesima legge n. 398 del 1991.

In tal senso si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014**, la quale, in conformità all'indirizzo più volte espresso in precedenza (Circolare n. 247/E del 1999, Circolare n. 43/E del 2000, Risoluzione n. 123/E del 2006), ha ribadito che "**qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti**".

Ne consegue che, ad esempio, se una società/ASD con esercizio sociale dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, ha violato l'obbligo della tracciabilità con pagamenti superiori a 516,46 euro nel dicembre 2011, potrà essere sanzionata – fatto salvo il principio del "*favor rei*" di cui sopra argomentato, stante il recente aumento del limite a 1.000 euro – soltanto dal mese successivo al dicembre 2011 e, quindi, ai fini dell'IRES e dell'IRAP le dovrà essere riconosciuta da giugno a dicembre 2011 la disciplina forfettaria di cui alla legge n. 398, mentre per il periodo gennaio-giugno 2012 potrà, se del caso, essere applicato il tributo in regime ordinario. Ai fini IVA, invece, poiché l'imposta si applica per anno solare, per il 2011 dovrà essere applicata la disciplina forfettaria IVA di cui alla legge n. 398, mentre da gennaio a giugno 2012, l'imposta potrà essere applicata nei modi ordinari.

Si ritiene, poi, che, come nell'esempio sopra riportato, per il successivo esercizio -1° luglio 2012-30 giugno 2013, la società/ASD possa continuare a godere della legge n. 398/91. **Infatti, il comma 10 dell'art. 1 della medesima legge stabilisce che requisito per l'applicazione del regime forfetario è quello – e soltanto quello – che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti "dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro".** L'eventuale violazione sulla tracciabilità dei pagamenti o altre situazioni di inapplicabilità della legge n. 398 commesse o verificatesi nel periodo d'imposta precedente si ritiene che non possano comportare l'esclusione dal regime forfetario nell'esercizio successivo, esclusione, giova ripeterlo, possibile soltanto in caso di superamento del predetto importo di 250.000.

Quanto sopra finora evidenziato assume particolare importanza in quanto in molti casi alcuni gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o di altri organi dell'amministrazione finanziaria non tengono conto delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate e procedono o hanno proceduto ad accertamenti retroagendo l'esclusione dal regime forfetario e la conseguente obbligatorietà del regime ordinario all'inizio del periodo d'imposta con gravissime conseguenze per i soggetti accertati.

Di quanto sopra le società/ASD della L.N.D. potranno tenere conto in sede di contestazione avverso gli atti accertamento o presso le Commissioni Tributarie.

2.IVA su fatture verso enti pubblici

Il comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità – ha introdotto lo "**split payment**", il quale prevede che in caso di emissione di fatture verso la Pubblica Amministrazione, ivi compresi, quindi, gli enti locali (Regioni, Province, Comuni), il fornitore non incamera, insieme al corrispettivo, l'IVA limitandosi ad apporre in fattura, oltre all'ammontare dell'imposta, la dicitura "**scissione di pagamento**", dal momento che l'imposta, anziché essere corrisposta al fornitore stesso viene versata direttamente all'erario dall'ente pubblico destinatario della fattura.

La disposizione, tuttavia, reca per le società/ASD che si trovano nel regime forfetario della legge n. 398/91 un'evidente perdita. Infatti, uno dei vantaggi del regime forfetario IVA recato dalla medesima legge n. 398, è quello di versare il 50% dell'IVA incassata sulle fatture emesse, trattenendo l'altro 50% a titolo di detrazione forfetaria.

In caso di fatture emesse nei confronti di enti pubblici da soggetti ammessi al regime della legge n. 398, pertanto, con l'istituzione dello *split payment*, l'IVA relativa viene versata direttamente dall'ente pubblico con conseguente impossibilità della società/ASD di incamerare il 50% dell'imposta con conseguente danno per la stessa società/asd che non può portare in detrazione, stando nel regime forfetario, l'IVA pagata relativamente ai costi sopportati per la prestazione resa all'ente pubblico.

E' auspicabile, a tale proposito, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3.Certificazione dei compensi

Entro il prossimo 28 febbraio anche le società/ASD devono certificare **tutti i compensi corrisposti nel 2014 a dipendenti, lavoratori autonomi ed ai soggetti ai quali vengono corrisposti importi di cui agli artt. 67, 1° comma.lett. m), e 69 del TUIR – cd. "redditi diversi"- ed ai sensi della legge n. 133/1999, ancorchè non assoggettati a ritenuta perché inferiori a 7.500 euro o assoggettati a ritenuta IRPEF a titolo d'imposta o d'acconto.**

La certificazione è, **da quest'anno**, unica e va effettuata soltanto con il **modello CU – Certificato Unico** - pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, relativamente a tutti i compensi sopra accennati.

Il CU dovrà essere consegnato agli interessati entro il 28 febbraio 2015 e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (sabato), termine prorogato quest'anno al 9 marzo.

Si ricorda, infine, che tutti i compensi in argomento vanno poi inclusi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 – che dovrà essere inviato in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli